

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7 Del 30/01/2017

OGGETTO: MODIFICA ART. 20 REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE.

In continuazione di seduta

risultando presenti

GIUSEPPE NICCOLI	P	GIACCHELLO GRAZIELLA	P
FIORITO ALESSANDRO	P	REPETTO AMBROGIO	P
BELLISIO JESSICA	A	FOSSATI LUCIO	P
BARISONE PIERA	P	MANZINO DEBORA	P
POLLERO ENRICO	P		
TISSONE RINALDO	P		
CANEVA SIMONA	A		



Il Presidente, in prosecuzione di seduta procede alla disamina del sesto punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Vicesindaco che richiama per sommi capi la proposta depositata e pertanto:

PREMESSO CHE con i commi dal 639 al 704 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (decorrenza 1° gennaio 2014) basata su due presupposti:

- uno costituito dal possesso degli immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 08/04/2014 con la quale è stato approvato il “Regolamento di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)”, istituita dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*” e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI);

VISTA la successiva deliberazione del C.C. n. 9 del 04/03/2016 di modifica ed integrazione del regolamento di cui sopra;

RITENUTO di dover modificare il Regolamento Comunale vigente e, precisamente, l'**art. 20 – Versamento della tassa sui rifiuti -**, introducendo una deroga alle scadenze di pagamento della TARI solo ed esclusivamente per l'anno 2017;

SENTITA la Commissione Consiliare sui Regolamenti Comunali nella seduta del 24 gennaio 2017;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le materie di competenza del Consiglio Comunale;

VISTI i pareri dei Responsabili dei Servizi interessati sotto il profilo tecnico, che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale;

Il Presidente, nessuno chiedendo la parola, **pone ai voti la proposta** che registra le seguenti risultanze: voti favorevoli unanimi, salvo tre astenuti (Repetto, Manzino e Fossati), espressi nei modi e forme di legge.

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati.

DI MODIFICARE il regolamento Comunale in materia di IMPOSTA UNICA COMUNALE, approvato con delibera C.C. n. 16 del 08/04/2014 e successivamente integrato e modificato con delibera C.C. n. 9 del 04/03/2016, esecutivo, esclusivamente l'art. 20 relativo al versamento della Tassa sui Rifiuti prevedendo, solo ed esclusivamente per l'anno 2017, una deroga alle scadenze di pagamento del tributo.

Articolo vigente:

ARTICOLO 20

Versamento della tassa sui rifiuti

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa è versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24, che è inviato in allegato al prospetto di liquidazione del tributo, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. La tassa, comprensiva del tributo provinciale, è liquidata in due rate semestrali aventi le seguenti scadenze:

- 30 aprile: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio-agosto dell'anno di riferimento;
- 31 ottobre: è liquidato l'acconto relativo al periodo settembre-dicembre dell'anno di riferimento;
- è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- Per il solo anno 2014: l'importo dovuto a titolo di tassa sui rifiuti è compensabile con il maggiore importo versato a titolo di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2013, limitatamente alla componente rifiuti; l'invito potrà subire ritardo a causa di mancata comunicazione dei codici ministeriali per il pagamento con il modello F24;

3. La liquidazione degli acconti è effettuata, fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe vigenti per l'annualità precedente a quella di riferimento, salvo conguaglio nella prima rata utile.

4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., avviso per omesso o insufficiente pagamento.

L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla data di ricezione, con addebito delle spese di notifica.

Viene così modificato:

ARTICOLO 20

Versamento della tassa sui rifiuti

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa è versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24, che è inviato in allegato al prospetto di liquidazione del tributo, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. La tassa, comprensiva del tributo provinciale, è liquidata in due rate semestrali aventi le seguenti scadenze:

- 30 aprile: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio-agosto dell'anno di riferimento;
- 31 ottobre: è liquidato l'acconto relativo al periodo settembre-dicembre dell'anno di riferimento;
- è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- Per il solo anno 2014: l'importo dovuto a titolo di tassa sui rifiuti è compensabile con il maggiore importo versato a titolo di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2013, limitatamente alla componente rifiuti; l'invito potrà subire ritardo a causa di mancata comunicazione dei codici ministeriali per il pagamento con il modello F24;
- **Per il solo anno 2017: l'importo dovuto a conguaglio 2016 della tassa sui rifiuti dovrà essere pagato entro la scadenza del 30 aprile 2017, mentre l'importo dovuto per l'annualità 2017 sarà suddiviso in tre rate, scadenti rispettivamente il**

31 maggio, 30 settembre e 30 novembre 2017. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2017.

3. La liquidazione degli acconti è effettuata, fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe vigenti per l'annualità precedente a quella di riferimento, salvo conguaglio nella prima rata utile.

4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., avviso per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla data di ricezione, con addebito delle spese di notifica.

DI DARE ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

DI DARE ATTO che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova a sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra a sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.



Il presente verbale, i cui interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione audio digitale a cura della Segreteria comunale e messi a disposizione nelle forme di legge e regolamentari degli aventi diritto, viene approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luigi GUERRERA

IL SINDACO
Giuseppe NICCOLI

Documento informatico firmato digitalmente